

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 02/07/2025, parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di condannare l'Intermediario resistente a fornire un "iban tecnico" ove riversare i pagamenti *pro quota* delle rate del mutuo sottoscritto con il separando coniuge.

Precisava di essere stata, unitamente al coniuge separando, cointestataria di un conto corrente ove venivano addebitate le rate del mutuo precedentemente sottoscritto.

Il predetto conto corrente, in costanza della separazione tra i due coniugi, veniva estinto dal coniuge separando, il quale chiedeva la variazione dei dati contrattuali, individuando il proprio conto corrente monointestato ai fini dell'assolvimento del pagamento della rata del mutuo.

Ciascun coniuge è obbligato a corrispondere il 50% delle rate di mutuo che, a seguito della variazione dei dati, sono addebitate sul conto monointestato al coniuge non parte del presente procedimento.

Lamentava la ricorrente di dover versare le suddette somme sul conto del coniuge e chiedeva pertanto all'Arbitro Bancario Finanziario di ottenere un Iban tecnico dedicato all'assolvimento del pagamento *pro quota* dell'obbligazione di rimborso; la ricorrente chiedeva, altresì, di ottenere la specificazione dell'ammontare della rata variabile, ai fini dell'adempimento del rimborso.

Nelle proprie controdeduzioni l'Intermediario deduceva l'impossibilità di assolvere tale richiesta e di aver provveduto alla variazione del conto corrente richiesta dal cointestatario del mutuo – estraneo al procedimento *de quo* – contestualmente chiudendo il predetto conto corrente.

La Banca specificava di aver correttamente operato le predette variazioni a norma del contratto di mutuo e del contratto di conto corrente e di aver previamente informato la ricorrente di tutte le variazioni.

Parte resistente replicava, pertanto, di non poter accettare pagamenti parziali, tenuto conto che il contratto di mutuo prevede la corresponsione di un'unica rata non frazionabile e che la Banca è soggetto terzo rispetto alle vicende personali dei cointestatari di un conto, che non devono dunque incidere sulla corretta esecuzione dell'obbligazione solidale.

L'Intermediario contestava altresì la domanda formulata dalla ricorrente in relazione alla acquisizione della documentazione relativa al pagamento delle rate, essendo la predetta ben a conoscenza della situazione del mutuo e degli importi da corrispondere, in quanto titolare del suddetto conto dall'anno 2021.

In sede di repliche, la ricorrente contestava la ricezione di comunicazione di estinzione del conto corrente.

Nelle proprie controrepliche, l'Intermediario insisteva nelle proprie eccezioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta, da parte della ricorrente, di ottenere un "iban tecnico" ove versare la rata di mutuo *pro quota*; unitamente a ciò, la ricorrente chiede l'acquisizione della documentazione relativa all'entità dell'importo delle rate mensili da corrispondere.

Occorre analizzare in via pregiudiziale la questione relativa ad una presunta questione di inammissibilità fondata sulla natura costitutiva della pronuncia richiesta dalla ricorrente.

Secondo l'orientamento del Collegio, le domande aventi ad oggetto natura costitutiva o dirette ad ottenere un *facere* infungibile sono tendenzialmente estranee alla propria competenza.

Tuttavia, rientrano nella sfera di accertamento dell'Arbitro Bancario Finanziario qualora dirette ad un mero accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Intermediario, pertanto sottoposte alla analisi del Collegio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2417/2020).

Nel merito della vicenda, deve essere disattesa la richiesta formulata dalla ricorrente avuto riguardo alla acquisizione della documentazione inerente alla situazione del mutuo e al pagamento delle rate, essendo la ricorrente cliente del sopra citato conto sin dal 2021 e pertanto ben a conoscenza dello stato degli importi dei pagamenti.

In relazione alla richiesta di ottenere l'"iban tecnico", il Collegio nega tale possibilità in quanto il suo accoglimento implicherebbe l'onere di determinare mensilmente la metà della rata di un mutuo variabile ed imputarlo manualmente in pagamento su un conto tecnico della banca.

Contestualmente, dovrebbe anche intervenire sulla rata che viene integralmente addebitata sul conto monointestato all'altro mutuario, con scorporo manuale di quanto ricevuto dalla ricorrente.

Tale operazione risulta non praticabile, tenuto conto delle 211 rate residue di mutuo da corrispondere ancora in favore dell'Intermediario.

In ogni caso, si rileva che coobbligati in solido al pagamento delle rate sono la ricorrente e il coniuge separando, condizione che legittima la Banca a ricevere il pagamento per intero da ciascuno dei condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1292 c.c.: *<<L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione¹, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri>>*.

In relazione al rifiuto da parte del creditore del pagamento parziale anche di una prestazione divisibile, ai sensi dell'art. 1181 c.c. *<<...il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la*

prestazione è divisibile (...) e l'esercizio di tale facoltà non può ridondare in termini di colpa per il creditore, giacché siffatta conclusione implicherebbe, in contrasto con l'espresso disposto della norma citata, l'imposizione al creditore di un obbligo di fruizione di prestazione parziale (cfr. Cass. 14/11/2003 n. 17247; Cass. 25/5/1995 n. 5747, che fa richiamo a Cass., 2/3/1953 n. 631) Si è altresì precisato che la regola posta dall'art. 1181 c.c., se implica che il rifiuto in questione non pone in mora il creditore e a carico del debitore persistono invero gli obblighi di custodia e di conservazione della cosa dovuta, per converso non va intesa nel senso che il creditore rimane esentato dal comportarsi nei confronti dell'altra parte secondo i principi della buona fede o correttezza...>> (Corte di Cassazione, n. 17140/2012).

Giova richiamare i principi in materia di obbligazioni solidali, disciplinate dagli artt. 1292 e ss. c.c., in forza dei quali, quando più debitori sono obbligati in solido, ciascuno di essi è tenuto all'adempimento dell'intera prestazione, restando irrilevante per il creditore la ripartizione interna del debito tra i condebitori.

Ne consegue che eventuali accordi intervenuti tra i coobbligati hanno efficacia esclusivamente nei rapporti interni tra gli stessi e non sono opponibili al creditore, il quale conserva il diritto di pretendere l'integrale adempimento da uno qualsiasi dei debitori solidali, salvo il diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti dell'altro obbligato per la quota di rispettiva competenza (art. 1299 c.c.) (*in senso conforme, Collegio di Palermo, decisione n. 10604/2023*).

Pertanto, l'Intermediario non può essere obbligato a modificare unilateralmente le modalità di addebito della rata del mutuo né a frazionare l'obbligazione originariamente assunta, in assenza di un suo espresso consenso o di una novazione del rapporto contrattuale.

Alla luce di quanto sopra, la domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, avendo l'Intermediario resistente operato conformemente agli obblighi gravanti in capo alla Banca mutuante di cui al vincolo solidale ed indivisibile ex art. 1292 c.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE